

CONSIGLIO DI STATO

Sezione III - Sentenza del 22 maggio 2018, n. 3069.

La mancanza di unione fisica tra i fogli contenenti le firme dei sottoscrittori e i moduli che recano il nominativo dei promotori e il simbolo della lista rende tali sottoscrizioni "neutre", ovvero riferibili a qualunque lista e ad ogni contesto. Neanche il fatto che le firme siano numerate a partire dal primo foglio fornisce prova adeguata del pieno collegamento fra le sottoscrizioni e la lista.

Omissis

III – Osserva il Collegio, come già affermato più volte dalla Sezione (cfr. n. 1988/2016), che costituisce orientamento consolidato e pacifico (cfr., per tutti, Cons. St., Sez. V, 14 aprile 2008 n. 1661; Cons. St., Sez.V, 6 maggio 2014 n. 2334; Cons. St., Sez. V, 9 maggio 2014 n. 2390) che: *"nel procedimento elettorale ed in base all'art. 28 del d.P.R. n. 570 del 1960, i 'moduli aggiuntivi' utilizzati per la sottoscrizione delle liste, quando siano privi dell'indicazione del contrassegno di lista e dell'elenco dei candidati, devono necessariamente essere uniti al primo con metodi che consentano d'apprezzarne la sostanziale unitarietà e che permettano alla Commissione elettorale di verificare in maniera inequivoca che i sottoscrittori siano stati consapevoli di dare il proprio appoggio a quella e solo a quella determinata lista ed ai relativi candidati"*.

Si è rilevato, infatti, che il metodo maggiormente rispondente alle finalità previste dalla legge è l'unicità di un foglio, se del caso piegato in due, mentre altri metodi possono risultare conformi alle finalità perseguite dalla legge, solo ove risultino oggettive e rigorose caratteristiche sulla sostanziale unitarietà delle dichiarazioni, nella loro interezza.

IV – Ne discende che il Collegio, sulla base dei principi sopra richiamati e dai quali non rinviene motivo di discostarsi, non ritiene di poter superare le criticità evidenziate dall'Ufficio elettorale e condivise dal primo giudice.

Infatti, la mancanza di unione fisica tra i fogli, contenenti le firme dei sottoscrittori, e i moduli che recano il nominativo dei promotori ed il simbolo della lista, rende tali sottoscrizioni del tutto astratte dall'indicazione della lista, configurandole come firme neutre, cioè riferibili, da soli o insieme, ad ogni contesto od a qualunque lista elettorale.

Per evitare ciò, sarebbe stato necessario che la riferibilità delle firme alla lista specifica degli appellanti fosse sicura, non equivoca ed idonea a dimostrare, secondo gli ovvi canoni della ragionevolezza e dell'effettività, che tutti e ciascun sottoscrittore ad essa avesse inteso dare il suo appoggio.

Né potrebbe obiettarsi che ogni promotore può invitare alla sottoscrizione per una ed una sola lista, poiché, comunque, tale aspetto nulla aggiunge o toglie al fatto che la specifica promozione non si possa riferire ad una lista, anziché ad un'altra.

Neppure giova agli appellanti la circostanza oggettiva che i nominativi dei firmatari siano numerati in ordine progressivo, con una sequenza ininterrotta dalla numerazione contenuta nel primo foglio recante l'effettiva indicazione dei candidati. Tale elemento, infatti, non fornisce adeguata prova del pieno collegamento tra le sottoscrizioni e la lista. Non è argomento dirimente che sia presente l'autenticazione delle firme foglio per foglio, in quanto questo non è un elemento esclusivo del caso in esame, dovendosi così procedere anche se i fogli fossero stati legati o se avessero riguardato una qualunque altra lista. L'autentica del pubblico ufficiale riguarda la sola apposizione della firma e l'identificazione del soggetto che la compie, ma nulla attesta in ordine alla connessione con la lista ricusata.

E nulla aggiunge all'argomento di parte appellante il fatto che l'autenticazione rechi il riferimento al numero complessivo di pagine autenticate. Tale attestazione, infatti, non permette di accertare il necessario collegamento con la lista indicata.

Omissis